



CITTA' DI RENDE

(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 220 DEL 05/12/2024 adottata con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE VALORI VENALI
MEDI AREE FABBRICABILI - ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** presso la sede del Comune di Rende, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 28/06/2023 - ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 267/2000, nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
1.	Santi Giuffrè	Presidente	Si
2.	Rosa Correale	Commissario	Si
3.	Michele Albertini	Commissario	Si

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ciriaco Di Talia** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a). del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Presiede la seduta Dott. Santi Giuffrè

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI AREE FABBRICABILI - ANNO 2025
--

Sulla seguente relazione/proposta dell'arch. Marco Di Donna, Dirigente del Settore V – Gestione Territorio e Ambiente;

RICHIAMATO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", e ss.mm. e ii.;

VISTO

L'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in forma sperimentale, per come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;

L'articolo 1 della Legge N. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, con il quale è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da tre distinte entrate:

4. IMU (Imposta Municipale Propria) — componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
5. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) — componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
6. TARI (Tributi Servizio Rifiuti) — componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 703 dell'articolo 1 della Legge N. 147 del 27/12/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU risulta regolata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI) a cui lo stesso Decreto Legge 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTI, altresì, gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 N. 446, con i quali si affidava al Comune la potestà regolamentare in materia di ICI (e quindi ora in materia di IMU) ed in particolare si prevedeva la possibilità di determinare i valori medi delle aree fabbricabili al fine di:

- semplificare gli adempimenti eliminando al contempo l'incertezza del contribuente, il quale può evitare l'accertamento d'ufficio dichiarando e versando l'imposta relativa alle aree fabbricabili sulla base di un valore predeterminato;
- assicurare efficacia ed efficienza all'azione accertativa dell'ufficio che non deve procedere alla stima di ciascuna area fabbricabile (con dispendio di energie e tempo), essendo sufficiente applicare valori predeterminati e laddove il valore dichiarato sia uguale o superiore al valore determinato dalla Giunta non procedere all'attività accertativa;
- ridurre il contenzioso in materia.

CONSIDERATO

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario N. 19 del 21/05/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC con decorrenza della sua efficacia dal 01/01/2014;

CHE, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 "Basi imponibili delle aree fabbricabili" del citato regolamento, *"per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"*, e inoltre *"con delibera di giunta comunale annuale, allegata al bilancio di previsione, vengono rideterminati per zone omogenee i valori venali medi delle aree fabbricabili"*

VISTO

IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, e ss.mm. e ii. e, in particolare, l'articolo 143 e seguenti

LA Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 31/01/2001 e resa esecutiva con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 03/03/2003;

IL Decreto del Presidente della Repubblica del 28/06/2023, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende ed è stata nominata una Commissione Straordinaria, incaricata della gestione dell'Ente per la durata di 18 mesi, con attribuzione alla stessa dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LA Deliberazione della Commissione Prefettizia n. 22 del 06/07/2023, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, di *Sospensione - ai sensi dell'art. 21 - quater, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - dell'efficacia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Rende n. 16 del 30 Maggio n. 2023 ad oggetto "Adozione Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilio e Urbanistico"*;

LA Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 14/05/2024, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stata disposta la revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2023 di adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Rende;

IL Decreto del Presidente della Repubblica del 30/09/2024, con cui è stato prorogato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende per il periodo di ulteriori sei mesi;

CONSIDERATO

CHE nella Variante Generale al Piano Regolatore Generale, attualmente vigente, sono stati definiti entità, dislocazione e potenzialità edificatoria delle aree edificabili, fornendo il riferimento per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e quindi dell'I.M.U.;

CHE, con Deliberazione di consiglio comunale N° 13 del 31/03/2006, sono stati determinati i valori venali medi delle aree fabbricabili riferite all'anno 2006 e con la stessa deliberazione è stata imposta, per gli anni successivi al 2006, la rideterminazione dei valori applicando al valore base dell'anno 2006 la rivalutazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI del costo della vita con cadenza annuale;

CHE, con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 32 del 27/05/2014, assunta con i poteri della Giunta Comunale, sono stati rideterminati i valori venali medi delle aree fabbricabili riferite all'anno 2014;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04/06/2015, sono stati determinati i valori venali medi delle aree fabbricabili, suddivise per zone territoriali omogenee, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2015, per come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 19 del 21/05/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/06/2015, sono stati forniti "chiarimenti e specificazioni in merito all'applicazione della deliberazione di giunta comunale n. 119 del 04/06/2015, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) sulle aree fabbricabili";

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 17/03/2017, sono stati aggiornati i valori venali medi delle aree fabbricabili, suddivise per zone territoriali omogenee, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2017, per come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione dei Commissario Straordinario N. 19 del 21/05/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/02/2018, sono stati aggiornati i valori venali medi delle aree fabbricabili, suddivise per zone territoriali omogenee, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2018, per come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione dei Commissario Straordinario N. 19 del 21/05/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2018, è stato specificato che, per le sole aree fabbricabili ricadenti in Zona Territoriale Omogenea per Servizi F3, non è applicabile il limite imposto alla riduzione complessiva del valore tabellare, specificato al punto 10 della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/02/2018;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2019, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 09/02/2018 e n. 63 del 15/03/2018, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2019;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22/03/2019, è stato specificato che, ai fini della determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili ricadenti nell'Unità Urbanistica Residenziale di Espansione RC5 (Zona Territoriale Omogenea di Espansione C3 in Contrada Felpiano), non è applicabile il limite imposto alla riduzione complessiva del valore tabellare, specificato al punto 10 della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2019;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23/07/2020, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2019 e 82 del 22/03/2019, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2020;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/03/2021, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23/07/2020, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2021;

CHE, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 136 del 26/05/2022, adottata con i poteri della Giunta Comunale, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/03/2021, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2022;

CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25/07/2023, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 26/05/2022, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2023;

CHE, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 30/01/2024, adottata con i poteri della Giunta Comunale, sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili e le specifiche condizioni di applicazione di tali valori, determinati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25/07/2023, ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024;

CHE le recenti dinamiche del mercato immobiliare non hanno subito rilevanti cambiamenti nel corso dell'anno 2024;

DELIBERA

DI CONFERMARE la suddivisione del territorio comunale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, in due zone omogenee così individuate:

zona A compresa tra: Torrente Settimo, fiume Crati, torrente Campagnano, Autostrada SA-RC;

zona B compresa tra: Autostrada SA-RC, Torrente Campagnano, Comune di Castrolibero, torrente Surdo, Comune di Marano Marchesato, Comune di San Fili, Torrente Settimo;

DI CONFERMARE i valor venali minimi di riferimento per le aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento IMU nei controlli per l'anno 2025, riportati - per ciascuna Zona Territoriale Omogenea prevista dal vigente strumento urbanistico generale - nella seguente *"Tabella dei valori venali delle aree edificabili"*:

TABELLA VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AL 01/01/2025			
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA		ZONA A	ZONA B
RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	B1 - IF=3,5	280,00 €/mq	
	B2/1 - IF=2,5	200,00 €/mq	150,00 €/mq
	B2/2 - IF=1,2	80,00 €/mq	80,00 €/mq
	B3 - IF=0,8	60,00 €/mq	60,00 €/mq
	B4 - IF=0,6		50,00 €/mq
	B5	25,00 €/mq	25,00 €/mq
ESPANSIONE	C1 - IT=1,0	100,00 €/mq	
	C2 - IT=0,5	60,00 €/mq	60,00 €/mq
	C2 - IT=0,7	80,00 €/mq	
	C3 - IT=0,35	40,00 €/mq	35,00 €/mq
AREE ESTERNE O STRALCIATE UNICAL	ZSU - IF=0,2		20,00 €/mq
	IT=1,0		80,00 €/mq
	IT=0,5		40,00 €/mq
PER SERVIZI	F3/1 - IF=1,0	80,00 €/mq	60,00 €/mq
	F3/2 - IF=0,5		30,00 €/mq
	F3/3 - IF=0,7		60,00 €/mq
	F1	20,00 €/mq	15,00 €/mq
INDUSTRIALI	D1 - RC=40%	40,00 €/mq	30,00 €/mq
	D2 - RC=40%	25,00 €/mq	

DI SPECIFICARE

- CHE, per le aree sottratte all'edificazione per vincoli geologici ovvero aree PAI R3-R4, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **40%**;
- CHE, per le aree sottoposte a servitù di passaggio (elettrodotto, metanodotto, ...) o fasce di rispetto autostradale e ferroviaria il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **30%**;
- CHE, per le aree sottratte all'edificazione per vincoli P.G.R.A. il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **25%**;
- CHE, per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici (di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) e/o idrogeologici (di cui al Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267) il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **10%**;
- CHE, per i reliquati non autonomamente utilizzabili (per assenza di lotto minimo d'intervento, etc.) e che non abbiano particelle catastali limitrofe riconducibili alla stessa proprietà che possano mutarne la

condizione potenziale, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **25%**;

6. CHE, per le aree ricadenti nei Piani Attuativi Unitari, per le zone B di riqualificazione, per la zona industriale D2 e per le aree F1 e F3, fino alla concreta possibilità di utilizzazione edilizia determinata dall'approvazione da parte della Giunta Comunale dei Piani Attuativi comunque denominati, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **50%**;
7. CHE la riduzione del **50%** di cui al punto 6 non opera per le aree stralcio per come già definite nell'ambito dei Piani Attuativi Unitari delle seguenti unità urbanistiche: RC3 Pallega, RC4 Settimo, RC6 Gliannuzzi e RC7 Linze, aree nelle quali risulta ammissibile l'intervento diretto;
8. CHE, in caso di particelle catastali sottoposte a servitù di passaggio ovvero interessate da fasce di rispetto con copertura del vincolo oltre il 50% rispetto all'intera superficie della particella, la riduzione del 30% si applica sull'intera area catastale della particella;
9. CHE le aree ricadenti nella Zona Territoriale Omogenea "*Area di Tutela Ambientale, Paesaggistico e naturalistico*" (A.T.A.P.) sono assimilate ad aree agricole, per come disposto dall'Articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale;
10. CHE, fatta eccezione per le sole aree fabbricabili ricadenti in Zona Territoriale Omogenea per Servizi F3 e nell'Unità Urbanistica Residenziale di Espansione RC5 (Zona Territoriale Omogenea di Espansione C3 in Contrada Felpiano), la riduzione complessiva, ottenuta sommando le riduzioni dei punti precedenti, non può eccedere la misura del 60% del valore tabellare;

CHE le disposizioni riportate in delibera sono vigenti a partire dal 01/01/2025, fino ad ulteriori future modifiche e/o integrazioni;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore finanziario tutti gli adempimenti conseguenti e successivi;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000
– Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI AREE
FABBRICABILI - ANNO 2025

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica **Favorevole**

Rende, li 09/12/2024

Il Dirigente del Settore

f.to Arch. Marco Di Donna

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Settore 8 - Bilancio, Finanze, Fiscalità Locale e Patrimonio

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI AREE
FABBRICABILI - ANNO 2025

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità Contabile **Favorevole**

Rende, li 09/12/2024

Il Dirigente del Settore

f.to Dott. Antonio Infantino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti unanimi

PROPONE

DI CONFERMARE la suddivisione del territorio comunale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, in due zone omogenee così individuate:

zona A compresa tra: Torrente Settimo, fiume Crati, torrente Campagnano, Autostrada SA-RC;

zona B compresa tra: Autostrada SA-RC, Torrente Campagnano, Comune di Castrolibero, torrente Surdo,
Comune di Marano Marchesato, Comune di San Fili, Torrente Settimo;

DI CONFERMARE i valori venali minimi di riferimento per le aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento IMU nei controlli per l'anno 2025, riportati - per ciascuna Zona Territoriale Omogenea prevista dal vigente strumento urbanistico generale - nella seguente "Tabella dei valori venali delle aree edificabili":

TABELLA VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AL 01/01/2025			
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA		ZONA A	ZONA B
RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	B1 - IF=3,5	280,00 €/mq	
	B2/1 - IF=2,5	200,00 €/mq	150,00 €/mq
	B2/2 - IF=1,2	80,00 €/mq	80,00 €/mq
	B3 - IF=0,8	60,00 €/mq	60,00 €/mq
	B4 - IF=0,6		50,00 €/mq
	B5	25,00 €/mq	25,00 €/mq
ESPANSIONE	C1 - IT=1,0	100,00 €/mq	
	C2 - IT=0,5	60,00 €/mq	60,00 €/mq
	C2 - IT=0,7	80,00 €/mq	
	C3 - IT=0,35	40,00 €/mq	35,00 €/mq
AREE ESTERNE O STRALCIATE UNICAL	ZSU - IF=0,2		20,00 €/mq
	IT=1,0		80,00 €/mq
	IT=0,5		40,00 €/mq
PER SERVIZI	F3/1 - IF=1,0	80,00 €/mq	60,00 €/mq
	F3/2 - IF=0,5		30,00 €/mq

INDUSTRIALI	F3/3 - IF=0,7		60,00 €/mq
	F1	20,00 €/mq	15,00 €/mq
	D1 - RC=40%	40,00 €/mq	30,00 €/mq
	D2 - RC=40%	25,00 €/mq	

DI SPECIFICARE

- CHE, per le aree sottratte all'edificazione per vincoli geologici ovvero aree PAI R3-R4, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **40%**;
- CHE, per le aree sottoposte a servitù di passaggio (elettrودotto, metanodotto, ...) o fasce di rispetto autostradale e ferroviaria il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **30%**;
- CHE, per le aree sottratte all'edificazione per vincoli P.G.R.A. il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **25%**;
- CHE, per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici (di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) e/o idrogeologici (di cui al Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267) il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **10%**;
- CHE, per i reliquati non autonomamente utilizzabili (per assenza di lotto minimo d'intervento, etc.) e che non abbiano particelle catastali limitrofe riconducibili alla stessa proprietà che possano mutarne la condizione potenziale, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **25%**;
- CHE, per le aree ricadenti nei Piani Attuativi Unitari, per le zone B di riqualificazione, per la zona industriale D2 e per le aree F1 e F3, fino alla concreta possibilità di utilizzazione edilizia determinata dall'approvazione da parte della Giunta Comunale dei Piani Attuativi comunque denominati, il valore riportato nella *Tabella dei valori venali delle aree edificabili* è ridotto del **50%**;
- CHE la riduzione del **50%** di cui al punto 6 non opera per le aree stralcio per come già definite nell'ambito dei Piani Attuativi Unitari delle seguenti unità urbanistiche: RC3 Pallica, RC4 Settimo, RC6 Gliannuzzi e RC7 Linze, aree nelle quali risulta ammissibile l'intervento diretto;
- CHE, in caso di particelle catastali sottoposte a servitù di passaggio ovvero interessate da fasce di rispetto con copertura del vincolo oltre il 50% rispetto all'intera superficie della particella, la riduzione del 30% si applica sull'intera area catastale della particella;
- CHE le aree ricadenti nella Zona Territoriale Omogenea "*Area di Tutela Ambientale, Paesaggistico e naturalistico*" (A.T.A.P.) sono assimilate ad aree agricole, per come disposto dall'Articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale;
- CHE, fatta eccezione per le sole aree fabbricabili ricadenti in Zona Territoriale Omogenea per Servizi F3 e nell'Unità Urbanistica Residenziale di Espansione RC5 (Zona Territoriale Omogenea di Espansione C3 in Contrada Felpiano), la riduzione complessiva, ottenuta sommando le riduzioni dei punti precedenti, non può eccedere la misura del 60% del valore tabellare;

CHE le disposizioni riportate in delibera sono vigenti a partire dal 01/01/2025, fino ad ulteriori future modifiche e/o integrazioni;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore finanziario tutti gli adempimenti conseguenti e successivi;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta,
con voti unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciriaco DI TALIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Santi GIUFFRE'

Dott.ssa Rosa CORREALE

Dott. Michele ALBERTINI

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

f.to Il Presidente

Dott. Santi Giuffrè

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

f.to Il Segretario Generale

Dott. Ciriaco Di Talia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ Dopo il decimo giorno della pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rende, lì 05/12/2024

f.to Il Segretario Generale

Dott. Ciriaco Di Talia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Dichiazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-Bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Città di Rende.